



COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)

COPIA di Deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 18 DEL 23/07/2012

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica "IMU" – ANNO 2012.

Pareri art. 49 D.Lgs 267/2000

Parere sulla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr. Antonio LICCHETTA

Data: 05/07/2012

Parere sulla regolarità contabile: _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to _____

Data: _____

ATTESTAZIONE art. 49, D.Lgs. 267/2000

CAP. rif.:

SI ATTESTA la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to _____

Data: _____

L'anno 2012 addì 23 del mese di LUGLIO alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Alla 1° convocazione in SEDUTA Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente
1 CAZZATO Biagio	X	
2 RUSSO Stefano	X	
3 PALUMBO Biagio	X	
4 CIARDO Paolo		X
5 DE GIORGI Biagio ('76)	X	
6 CARACCIOLO Francesco	X	
7 LONGO Donato	X	
8 NICOLI' Simone	X	
9 BISANTI Emiliano	X	
10 DE GIORGI Biagio ('60)	X	
11 DE GIORGI Fernanda	X	
12 ORLANDO Donato	X	
13 RAONA Biagio	X	
14 BELLO Cosimo	X	
15 DE FRANCESCO Laura	X	
16 CASCIARO Vito	X	
17 LICCHETTA Fabrizio	X	

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Biagio CAZZATO
Assiste il Segretario Comunale Dr. Giuseppe RIZZO.
La seduta è pubblica.

Relaziona il Vice-Sindaco esponendo ai Consiglieri Comunali le motivazioni e le necessità che hanno indotto l'Amministrazione comunale ad adeguare le aliquote IMU.

La scelta di stabilire l'aliquota ordinaria al 10,6 è legata alla necessità di compensare i tagli ai trasferimenti statali e la necessità di recuperare risorse finanziarie, tenuto conto che il 50% dell'IMU ordinaria è incassata dallo Stato Centrale. In compenso sono state abbassate le aliquote riguardanti la prima abitazione.

Interviene il Consigliere indipendente Donato LONGO, dichiarando di non condividere il metodo seguito per stabilire gli importi IMU. Vi sono altri modi per recuperare risorse da destinare al bilancio 2012, si poteva eventualmente adeguare l'aliquota IRPEF portandola ad un livello superiore. Pone inoltre all'attenzione del Consiglio la necessità di adottare il regolamento per l'applicazione delle detrazioni ed agevolazioni IMU.

Interviene la Consigliera del Gruppo di minoranza "Unione Democratica" Laura DE FRANCESCO dando lettura di alcuni passaggi della proposta di Consiglio riguardanti le aliquote e le detrazioni previste per legge. Propone di differenziare le aliquote per le abitazioni date in uso ai familiari.

Interviene il Consigliere del Gruppo di minoranza "Unione Democratica" Vito CASCIARO, sottolineando come i cittadini sono in forte difficoltà e mancano le risorse per soddisfare tale livello di impostazione fiscale.

Interviene il Capogruppo di minoranza "Unione Democratica" Biagio RAONA, specificando che tanti Comuni non hanno aumentato le aliquote IMU, né è concreto e serio dire che in sede di regolamento si potrà istituire una agevolazione per i residenti all'estero e per gli anziani ricoverati in strutture residenziali. Le risorse necessarie si possono ottenere adeguando le aliquote IRPEF e azzerando le indennità degli amministratori.

Risponde il Sindaco precisando che quanto proposto in merito alle agevolazioni per i residenti all'estero per gli anziani ricoverati, si provvederà in sede di approvazione del Regolamento IMU, tenuto conto dei flussi e dei dati di rilevazione dell'acconto IMU.

Passati alla votazione sulla proposta del gruppo "Unione Democratica", di istituire agevolazioni per gli iscritti AIRE e per gli anziani ricoverati in strutture, si ottiene il seguente risultato:
n° 6 voti favorevoli, 10 contrari.

Passati alla votazione finale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 comma 5 lettera "i" (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 52 del 2 marzo 2012) coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.».

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.
- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 51 del 07.06.2012;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Con n° 10 voti favorevoli 10 e n° 6 contrari (B. Raona, V. Casciaro, C. Bello, L. De Francesco, F. Licchetta, D. Longo) espressi per alzato di mano;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2012:
 - **ALIQUOTA DI BASE**
Aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
Diminuzione dello 0,05 PER CENTO rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato
- 3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica anno 2012:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;
 - 5) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento da approvare con successivo atto Consiliare;
 - 6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente,

Con n° 10 voti favorevoli 10 e n° 6 contrari (B. Raona, V. Casciaro, C. Bello, L. De Francesco, F. Licchetta, D. Longo) espressi per alzato di mano;

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Biagio CAZZATO

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuseppe RIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sarà affissa all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal - 9 AGO 2012

Lì, - 9 AGO 2012

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuseppe RIZZO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il - 9 AGO 2012

[] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al Controllo (art. 134, comma 3°);

[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°);

Lì, _____

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Giuseppe RIZZO

Per copia conforme.

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe RIZZO
